

**TOSCANO
TOSCANA
I.G.T.
D.D. 4/Novembre/2009**

Art 1 La indicazione geografica tipica “**Toscano o Toscana**”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La IGT “**Toscano o Toscana**” è riservata ai seguenti vini:

bianco
bianco frizzante
bianco abboccato
rosso
rosso novello
rosso abboccato
rosato
rosato frizzante
rosato abboccato
vino passito
vino vendemmia tardiva

Art 2 I vini ad IGT “**Toscano o Toscana**” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

Le tipologie sopra indicate contenenti la specificazione di uno o più vitigni che costituiscono la base del prodotto contraddistinto dagli stessi, devono rispettare la disciplina comunitaria e nazionale stabilita per il loro impiego.

Art 3 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “**Toscano o Toscana**” comprende l’intero territorio amministrativo delle province:

Arezzo	Firenze	Grosseto	Livorno	Lucca
Massa Carrara	Pisa	Pistoia	Prato	Siena

nella regione Toscana.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “**Toscano o Toscana**” accompagnata o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore a:

Toscano o Toscana tipologie bianco e vino passito	17,00 t/ha
Toscano tipologie rosso e rosato	16,00 t/ha
Toscano vendemmia tardiva (uve stramature)	9,00 t/ha

Tali rese massime comprensive dell’aumento disposto con decreto ministeriale 2/Agosto/1996, art. 1, sono rispettate anche in caso di impiego della specificazione di vitigno.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “**Toscano o Toscana**” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Toscano rosso e rosato	10,00% vol.
Toscano bianco	9,00% vol.
Toscano vino passito	16,00% vol.
Toscano vendemmia tardiva	15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello **0,50%** da parte della Regione Toscana.

Art 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Nella vinificazione della tipologia “**Toscano rosso**” è consentita la pratica del “**Governo all’uso toscano**” consistente nella rifermentazione, previa aggiunta di uva rossa leggermente appassita nella misura non inferiore a 5,000 kg per ettolitro.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a IGT **Toscano o Toscana** deve avvenire all'interno del territorio di produzione di cui all'articolo 3.

Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito del territorio dei comuni confinanti.

Inoltre è consentito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento CE n. 607/2009 che tali operazioni siano effettuate al di fuori delle immediate vicinanze dell'area geografica delimitata fino al 31 Dicembre 2012.

I vini ad IGT **“Toscano o Toscana”** anche con la specificazione del nome del vitigno, nella tipologia **abboccato**, devono avere all'atto dell'immissione al consumo un residuo massimo di zuccheri di:

25,00 g/l.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Tale resa è ridotta al 60% per le tipologie da uve stramature o uve appassite.

Art 6 I vini ad IGT **“Toscano o Toscana”** anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo di:

Toscano o Toscana bianco	10,00% vol.;
Toscano o Toscana rosso e rosato	11,00% vol.;
Toscano o Toscana passito	9,00% vol.;
Toscano o Toscana vendemmia tardiva	12,00% vol.

Art 7 Alla IGT **“Toscano o Toscana”** è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.

I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell'art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.

Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT **“Toscano o Toscana”** è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al **15%** del totale;

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art 8 Alla IGT **“Toscano o Toscana”** è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Ai sensi dell'art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l'IGT **“Toscano o Toscana”** può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.